

BRUNO NASCIMBENE

# UNIONE EUROPEA TRATTATI

*Sesta edizione*



*Collana*

*L'Europa in movimento*

Raccolta di testi e documenti

**G. GIAPPICHELLI EDITORE**



la mia Libreria

# 1. Premessa

## Premessa alla sesta edizione

1. Al termine del periodo di transizione previsto dall'Accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea (art. 126; il periodo di transizione era iniziato il 1 febbraio 2020, data in cui il Regno Unito ha cessato di essere Stato membro, ed ha avuto termine il 31 dicembre 2020), venivano adottate dal Consiglio due decisioni: *a*) la decisione (UE) 2020/2252, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e all'applicazione a titolo provvisorio di due accordi, uno principale sugli scambi e la cooperazione (fra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica – d'ora in poi Euratom – da una parte e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'altra parte); uno integrativo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la promozione di informazioni classificate (entrambi gli accordi sono “acclusi” alla decisione); *b*) la decisione (Euratom) 2020/2253, del 29 dicembre 2020, che approva la conclusione da parte della Commissione sia dell'accordo per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare (fra il Regno Unito e l'Euratom), sia dell'accordo sugli scambi e la cooperazione (fra Unione europea e Euratom, da una parte e Regno Unito dall'altra parte), avente ad oggetto le materie che ricadono nel Trattato Euratom. Una terza decisione (Euratom) 2020/2255, della Commissione, del 29 dicembre 2020 è relativa alla conclusione (da parte della Commissione) e all'applicazione provvisoria sia dell'accordo per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare (“allegato” alla predetta decisione), sia dell'accordo sugli scambi e la cooperazione (per le materie che ricadono, appunto, nel Trattato Euratom, “allegato” invece alla decisione 2020/2252)<sup>1</sup>.

2. Gli accordi oggi in vigore sono tre e vengono così indicati, brevemente: “accordo sugli scambi e la cooperazione”; “accordo sulla sicurezza delle informazioni”; “accordo sull'energia nucleare”. L'applicazione in via provvisoria, durante il periodo di transizione, era motivata dalla necessità di espletare le procedure previste per l'entrata in vigore (si vedano rispettivamente gli artt. 12, 2, 1 delle decisioni 2020/2252, 2020/2253, 2020/2255), in particolare l'approvazione del Parlamento europeo. Venne comunque deciso di procedere a una revisione giuridico-linguistica degli accordi, i negoziati essendo stati portati a termine soltanto sette giorni prima della fine del periodo transitorio: i tre accordi furono sottoscritti il 30 dicembre 2020.

---

<sup>1</sup> Sull'Accordo sul recesso, e le decisioni ricordate, si veda la *Premessa alla quinta edizione* di questo volume.

3. Una volta completata la revisione giuridico-linguistica, e a seguito dell'approvazione del Parlamento europeo il 22 aprile 2021, gli accordi, nei testi definitivi, hanno sostituito *ab initio* le precedenti versioni: l'“accordo sugli scambi e la cooperazione” e l'“accordo sulla sicurezza delle informazioni”<sup>2</sup> sono “acclusi” alla decisione (UE) 2021/689 del Consiglio del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione del primo e del secondo accordo (sulla sostituzione *ab initio* si vedano il considerando 14 e l'“Avviso al lettore” pubblicato congiuntamente alla decisione). I due accordi sono pubblicati sul medesimo numero della *Gazzetta ufficiale*, mentre l'“accordo sull'energia nucleare” è pubblicato a parte<sup>3</sup>. Gli accordi sono entrati in vigore il 1° maggio 2021<sup>4</sup>.

4. Come nella precedente edizione del volume, i riferimenti al Regno Unito, contenuti nei testi previgenti al recesso, sono contraddistinti da una sottolineatura. Gli atti relativi al recesso sono pubblicati in un'appendice del volume, rinviando per i testi ritenuti meno rilevanti, e considerata anche la dimensione degli stessi, ad una sezione *on-line* (per la consultazione della sezione si veda la pagina finale del volume, contenente le istruzioni per accedere ai materiali *on-line*).

---

<sup>2</sup> Sulle versioni precedenti e sull'applicazione in via provvisoria si veda l'“Avviso” pubblicato in *G.U.U.E.* L 1 del 1° gennaio 2001, p. 1.

<sup>3</sup> Cfr. la *G.U.U.E.* L 149 del 30 aprile 2021 ove la decisione è pubblicata a p. 2 e gli accordi, rispettivamente, a p. 10 e p. 2540; l'“accordo sull'energia nucleare” è invece in *G.U.U.E.* L 150 del 30 aprile 2021, p. 1 (il testo applicabile in via provvisoria era allegato alla decisione 2020/2255). L'“Avviso al lettore”, in *G.U.U.E.* L 149 cit., p. 1, si riferisce ai tre accordi. Alla decisione 2021/689 sono “acclusi”, ai sensi dell'art. 12 della stessa, varie “dichiarazioni” (quattordici, precisamente), in *G.U.U.E.* L 149 cit., p. 2549.

<sup>4</sup> Così prevede l'“Avviso relativo all'entrata in vigore”, in *G.U.U.E.* L 149 del 30 aprile 2021, p. 2560.

## Premessa alla quinta edizione

La quinta edizione del volume si rende necessaria per dare conto degli atti più significativi adottati in conseguenza del recesso del Regno Unito, avvenuto, in applicazione dell'art. 50 del TUE, il 31 gennaio 2020 (a mezzanotte, ora di Bruxelles) e dell'avvio, il 1° febbraio 2020, di un periodo di transizione, concordato nel quadro dell'Accordo sul recesso (in *G.U.U.E.* L 29 del 31.1.2020), che avrà durata fino al 31 dicembre 2020 e durante il quale l'Unione europea e il Regno Unito negozieranno le relazioni future (una Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni è in *G.U.U.E.* C 34 del 31.1.2020).

Insieme all'Accordo di recesso sono state pubblicate (nella medesima *G.U.U.E.*) la Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell'Accordo; la Dichiarazione dell'Unione europea rilasciata in conformità dell'articolo 185, terzo comma, dell'Accordo e una Nota relativa all'entrata in vigore dell'Accordo.

L'Accordo (congiuntamente agli atti sopra indicati) è stato preceduto dall'adozione di altri atti, resi necessari dalle conseguenze del recesso sugli aspetti istituzionali dell'Unione: sono state apportate, nei testi interessati, le conseguenti modifiche. Queste, insieme ad altre di cui si dà conto nelle note del presente volume, sono contraddistinte dal carattere corsivo-grassetto; i riferimenti al Regno Unito, contenuti nei testi prevenienti al recesso, sono invece contraddistinti da una sottolineatura.

Gli atti relativi al recesso vengono pubblicati nell'appendice del volume. I documenti adottati durante il periodo di transizione, ritenuti significativi per l'Unione europea sul piano giuridico, politico ed economico, saranno pubblicati *on-line* in una sezione dedicata agli "Aggiornamenti" (che include, oggi, anche i protocolli dell'Accordo). Per la consultazione di tali atti si rinvia alla pagina finale del volume, contenente le istruzioni per accedere ai materiali *on-line*.

## Premessa alla quarta edizione

Le modifiche introdotte in questa quarta edizione riguardano il Protocollo (n. 3) sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e, in particolare, l'attribuzione al Tribunale dell'Unione europea delle competenze già del Tribunale della funzione pubblica, che ha cessato di esercitare le proprie funzioni.

Altre modifiche riguardano le norme sulla partecipazione del nostro Paese alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea, prevedendo norme di dettaglio e (auspiccate) semplificazioni.

Infine, si è ritenuto opportuno riprodurre in una *Appendice*, dedicata alla c.d. Brexit, alcuni documenti ritenuti maggiormente rilevanti. Il procedimento di recesso dall'Unione, avviato dal Regno Unito *ex art.* 50 TUE (norma, cui viene fatto ricorso per la prima volta, introdotta dal Trattato di Lisbona) avrà conseguenze importanti sia sul piano giuridico, politico, economico dell'Unione, sia nel più ampio contesto delle relazioni internazionali dell'Unione e dello Stato non più membro, una volta che il procedimento verrà portato a termine.

Le modifiche più recenti, come di consueto, sono contraddistinte dal carattere corsivo-grassetto.

### **Premessa alla terza edizione**

L'esigenza di disporre di testi aggiornati impone una nuova edizione del presente volume. Il processo di integrazione europea, come già si è ricordato nelle precedenti edizioni, conferma il proprio carattere evolutivo (malgrado gli ostacoli che incontra) nonché il dinamismo: con velocità diverse, a seconda del momento storico, politico ed economico.

Alle modifiche intervenute sul piano nazionale, per quanto riguarda in particolare le norme sulla partecipazione del nostro Paese alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea, è stata riservata speciale attenzione. Una maggiore completezza di informazione, oltre al necessario aggiornamento, è certamente utile a chi deve conoscere ed applicare le norme di adeguamento del diritto nazionale a quelle del diritto UE.

Anche in questa edizione si è ritenuto opportuno mantenere l'evidenziazione, con il carattere corsivo, delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona ai trattati previgenti; con il carattere corsivo-grassetto le modifiche successive (indicando in nota i necessari riferimenti).

### **Premessa alla seconda edizione**

1. Il volume *Unione europea – Trattati*, pubblicato nel 2010, inaugura una collana denominata *L'Europa in movimento*. Raccolta di testi e documenti. La nuova edizione, imposta dagli sviluppi e modifiche normative, conferma il carattere evolutivo dell'integrazione europea.

Dopo il Trattato di Lisbona (sottoscritto il 13 dicembre 2007, in vigore dal 1° dicembre 2009), molte sono state le modifiche. Esse hanno riguardato, in ordine cronologico: *a*) il Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie (necessarie per organizzare la transizione dalle disposizioni istituzionali applicabili prima a quelle applicabili dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona; un Protocollo contenente le modifiche fu adottato il 23 giugno 2010); *b*) gli artt. 348 e 355 TFUE (nonché l'allegato II sui Paesi e territori d'oltremare; decisione del Consiglio europeo del 29 ottobre 2010, sullo *status* dell'isola di Saint-Barthélemy e decisione del Consiglio europeo dell'11 luglio 2012 sullo *status* di Mayotte); *c*) l'art. 136 TFUE (sull'istituzione di un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro; decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2011); *d*) l'adesione della Croazia all'Unione europea (Trattato del 9 dicembre 2011 e Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti del TUE, del TFUE e del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in vigore dal 1° luglio 2013); *e*) il Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia (norme sull'organizzazione, in particolare sui suoi giudici; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 agosto 2012); *f*) il numero dei membri della Commissione

europea (decisione del Consiglio europeo del 22 maggio 2013); g) il numero degli avvocati generali della Corte di giustizia (decisione del Consiglio del 25 giugno 2013); h) la composizione del Parlamento europeo (decisione del Consiglio europeo del 28 giugno 2013)<sup>5</sup>.

2. Si è anche ritenuto opportuno tenere conto di alcuni recenti, rilevanti atti che incidono sugli aspetti istituzionali. Si tratta di atti che, pur non appartenendo al diritto dell'Unione (in senso stretto), ma alla cooperazione intergovernativa fra Stati membri, sono stati adottati in materia di politica economica e finanziaria, aventi lo scopo di gestire e superare la crisi del debito pubblico degli Stati, di prevedere regole di *governance* economica e di bilancio (imponendo, fra l'altro, la regola del pareggio di bilancio). Le novità introdotte sono contenute nel Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (MES) del 2 febbraio 2012 e nel Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* (c.d. *fiscal compact*) del 2 marzo 2012. Considerata la rilevanza di tali atti, si è ritenuto opportuno riprodurli<sup>6</sup>.

3. Nuove, e parimenti rilevanti, sono le norme sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (legge 24 dicembre 2012, n. 234) che, nel disciplinare la c.d. fase ascendente (di partecipazione) e quella discendente (di recepimento) del diritto UE rispetto al diritto nazionale, hanno ampiamente modificato le norme previgenti. Considerata la rilevanza della disciplina nei rapporti fra ordinamento nazionale e dell'Unione, si è ritenuto opportuno riprodurla<sup>7</sup>.

4. In questa nuova edizione il TUE e il TFUE sono pubblicati nella versione consolidata predisposta dopo la sottoscrizione del Trattato di Lisbona, evidenziando con il carattere corsivo le modifiche introdotte dal Trattato rispetto ai trattati previgenti (che si è ritenuto non più riprodurre con il metodo del testo a fronte, come nella prima edizione, considerato il tempo trascorso dall'entrata in vigore e la familiarità acquisita con la versione "post Lisbona")<sup>8</sup>.

Si sono invece evidenziate con il carattere corsivo-grassetto le modifiche successive, introdotte dagli atti prima indicati (che costituiscono il "post Lisbona"), indicando in nota i necessari riferimenti.

## Premessa alla prima edizione

1. Il "Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea", sottoscritto il 13 dicembre 2007, è in vi-

---

<sup>5</sup> I riferimenti agli atti ricordati, che hanno comportato una modifica, sono contenuti nelle note relative alle disposizioni modificate. Per i riferimenti al Trattato di Lisbona cfr. oltre, nota 5.

<sup>6</sup> Cfr. oltre, il par. 11.

<sup>7</sup> Cfr. oltre, il par. 12.

<sup>8</sup> Sulle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona e sulla versione consolidata cfr. oltre, note 6-8.

gore dal 1° dicembre 2009<sup>9</sup>. L'art. 1 introduce modifiche al Trattato sull'Unione europea (d'ora in poi TUE); l'art. 2 al Trattato che istituisce la Comunità europea (d'ora in poi TCE), la denominazione di questo trattato venendo sostituita da "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" (d'ora in poi TFUE)<sup>10</sup>. Gli articoli 3-7 contengono le "Disposizioni finali" e sono riprodotti oltre, insieme al "Protocollo n. 2 che modifica il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica" e all'"Atto finale".

L'Unione, in virtù dell'art. 1 TUE, "si fonda" su due trattati, il TUE e il TFUE, che "hanno lo stesso valore giuridico"; l'"Unione sostituisce e succede alla Comunità europea". Il Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) resta in vigore, con alcune modifiche introdotte dal Protocollo n. 2 prima ricordato.

Una "versione consolidata" del TUE e del TFUE è stata predisposta successivamente alla sottoscrizione: essa comprende i testi dei due trattati, di trentasette protocolli, due allegati, sessantacinque dichiarazioni e le tavole di corrispondenza fra "vecchie" e "nuove" norme<sup>11</sup>. Una seconda, più recente "versione consolidata" veniva predisposta per tenere conto delle rettifiche apportate ai testi<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup>In *G.U.U.E.* n. C 306 del 17 dicembre 2007; le rettifiche sono in *G.U.U.E.* n. C 54 del 27 febbraio 2008, n. C 111 del 6 maggio 2008, n. C 290 del 30 novembre 2009 (quest'ultima riporta anche una rettifica al "trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, firmato a Amsterdam il 2 ottobre 1997").

<sup>10</sup>L'art. 1, prima frase, così dispone: "Il trattato sull'Unione europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo"; l'art. 2, prima e seconda frase, così dispone: "Il trattato che istituisce la Comunità europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo. 1) La denominazione del trattato è sostituita da 'Trattato sul funzionamento dell'Unione europea'". Si ritiene utile ricordare, fra le "modifiche orizzontali" introdotte dall'art. 2, la seguente precisazione (terza frase): "2) Nell'intero trattato: a) i termini 'la Comunità' o 'la Comunità europea' sono sostituiti da 'l'Unione', i termini 'delle Comunità europee' o 'della CEÈ' sono sostituiti da 'dell'Unione europea' e l'aggettivo 'comunitario', comunque declinato, è sostituito da 'dell'Unione'". La modifica, *ex art. 2*, terza frase, non riguarda l'art. 355 (della versione consolidata), paragrafo 5, lettera c) e l'art. 151 (della versione consolidata), primo comma; cfr. oltre, par. 8.

<sup>11</sup>In *G.U.U.E.* n. C 115 del 9 maggio 2008. Non sono "consolidati" le Disposizioni finali, il Protocollo n. 2, l'Atto finale prima ricordati e riprodotti oltre, par. 8. Il Protocollo n. 1 (poi consolidato) modifica i protocolli al TUE, al TCE e/o al Trattato Euratom (cfr. la nota 2, par. 8.2. della seconda edizione); un allegato a detto Protocollo contiene la tabella di corrispondenza (che non si è ritenuto opportuno riprodurre) fra vecchia e nuova numerazione degli articoli del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, del Protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. La "Tabella di corrispondenza di cui all'articolo 5 del Trattato di Lisbona" è un allegato al Trattato di Lisbona, come prevede l'art. 5 riprodotto oltre, par. 8.1. Essa contiene la nuova numerazione degli articoli, sezioni, capi, titoli, parti del TUE e del TFUE, comparando la "vecchia" (TUE e TCE) e la "nuova" (TUE e TFUE) numerazione. La "Tabella" è consolidata nelle "Tavole di corrispondenza" riprodotte oltre, par. 7.

<sup>12</sup>In *G.U.U.E.* n. C 83 del 30 marzo 2010; per le rettifiche cfr. la nota 5. Nella stessa *G.U.U.E.* è pubblicata anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di cui si dirà poco oltre e più ampiamente nel par. 10 (cfr. in particolare la nota 1). La Carta non era pubblicata nella

2. Al fine di meglio comprendere le modifiche e novità introdotte dal Trattato di Lisbona si è ritenuto opportuno riprodurre, con testo a fronte, la versione consolidata del TUE e del TFUE (colonna di sinistra per il lettore) e la versione del previgente TUE e del TCE (colonna di destra), evidenziando le modifiche, talora rilevanti e sostanziali, talora minime, variando dall'introduzione di norme nuove, allo spostamento di disposizioni o paragrafi (anche da un trattato all'altro), o alla semplice sostituzione o soppressione di una o più parole. Le modifiche sono contraddistinte dal carattere corsivo-grassetto.

Molte modifiche, peraltro, non rappresentano una novità perché erano già contenute nel "Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa" (c.d. Costituzione europea) adottato il 29 ottobre 2004, mai entrato in vigore<sup>13</sup>.

Il testo a fronte è stato realizzato seguendo le indicazioni fornite dalle "Tavole di corrispondenza", integrando i riferimenti, ove necessario, con precisazioni o altri riferimenti.

3. Gli altri testi qui riprodotti sono: *a)* i Protocolli; *b)* gli Allegati; *c)* le Dichiarazioni; *d)* le Tavole di corrispondenza nel testo di cui alla "versione consolidata"; *e)* il Trattato di Lisbona nelle parti non consolidate, precisamente le Disposizioni finali, il Protocollo n. 2 che modifica il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'Atto finale; *f)* le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (18-19 giugno 2009) [Disposizioni relative all'Irlanda] e quelle del Consiglio europeo di Bruxelles (29-30 ottobre 2009) [Disposizioni relative alla Repubblica ceca]; *g)* la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel testo proclamato da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, in vigore dal 1 dicembre 2009 (sul testo proclamato a Nizza il 7 dicembre 2000, gli adattamenti subiti, il valore giuridico, che è "lo stesso [...] dei trattati" ai sensi dell'art. 6, par. 1 TUE, nonché l'entrata in vigore, si veda oltre)<sup>14</sup>.

4. Per quanto riguarda le Conclusioni ricordate che, per così dire, completano

---

*G.U.U.E.* n. C 115 cit. contenente la (prima) "versione consolidata", bensì nella *G.U.U.E.* n. C 303 del 14 dicembre 2007, poiché la sua proclamazione aveva preceduto la sottoscrizione, e pubblicazione in *G.U.U.E.* n. C 306 cit., del Trattato di Lisbona.

<sup>13</sup> In *G.U.U.E.* n. C 310 del 16 dicembre 2004. Mancando la ratifica del Trattato da parte di tutti gli Stati membri (vi avevano provveduto solo diciotto Stati), dopo un "periodo di riflessione" e di dibattito, ma anche di incertezza sul futuro stesso dell'Unione, il Consiglio europeo di Bruxelles (21-22 giugno 2007) decise di convocare una Conferenza intergovernativa ai sensi dell'art. 48 Trattato UE, conferendole il mandato ("mandato della CIG del 2007") di elaborare un trattato, denominato "Trattato di riforma", che integrasse "nei trattati esistenti, che restano in vigore, le innovazioni risultanti dalla CIG del 2004", contenute, cioè, nel testo della c.d. Costituzione europea, secondo quanto stabilito nel mandato stesso (punti 1-4, ove espressamente si afferma, punto 1, che il "progetto costituzionale, che consisteva nell'abrogazione di tutti i trattati esistenti e nella loro sostituzione con un unico testo denominato «Costituzione»" veniva "abbandonato"; per il testo del mandato e sui precedenti cfr. il nostro *Comunità e Unione europea. Codice delle istituzioni*, 6ª ed., Torino, 2008, pp. 907 e XV ss.

<sup>14</sup> Cfr. il par. 10; sulla sua pubblicazione in *G.U.U.E.* cfr. i riferimenti alla nota 8.



il quadro normativo introdotto dal Trattato di Lisbona, si tratta di decisioni adottate dal Consiglio europeo in considerazione delle perplessità (e obiezioni) manifestate in Irlanda e nella Repubblica ceca (in particolare da parte del suo Presidente) che pregiudicavano il completamento del processo di ratifica del Trattato di Lisbona da parte degli Stati membri, e quindi la sua entrata in vigore. Il Consiglio europeo adottava dunque, con riferimento all'Irlanda, una decisione e una dichiarazione (l'Irlanda adottava una propria dichiarazione), precisando che *a*) la decisione (“concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona”), giuridicamente vincolante, avrebbe preso effetto alla data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona, e *b*) all'atto della conclusione del prossimo trattato di adesione le disposizioni della decisione sarebbero state introdotte in un protocollo da allegare al TUE e al TFUE (sul contenuto della decisione e degli impegni assunti si veda oltre)<sup>15</sup>.

Quanto alla Repubblica ceca, i Capi di Stato o di Governo “tenuto conto della posizione assunta dalla” stessa, decidevano che all'atto della conclusione del prossimo trattato di adesione sarebbe stato allegato al TUE e al TFUE un protocollo “sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Repubblica ceca”, che modifica il vigente Protocollo n. 30 applicabile al Regno Unito e alla Polonia, in modo che esso faccia riferimento, negli stessi termini, alla Repubblica ceca (per il testo del Protocollo si veda oltre)<sup>16</sup>.

Superate le perplessità (e “preoccupazioni”) il processo di ratifica veniva così completato e il Trattato di Lisbona entrava in vigore.

---

<sup>15</sup> Cfr. oltre, il par. 9.1. (in particolare il par. 9.1.b della seconda edizione).

<sup>16</sup> Cfr. la nota 1, par. 9.2. della seconda edizione.

## 2. Trattato sull'Unione europea

### *PREAMBOLO*

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD<sup>1</sup>,

DECISI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l'istituzione delle Comunità europee,

*ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto,*

RAMMENTANDO l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l'edificazione dell'Europa futura,

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto,

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai diritti sociali fondamentali quali definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989,

DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni,

DESIDERANDO rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni in modo da consentire loro di adempiere in modo più efficace, in un contesto istituzionale unico, i compiti loro affidati,

DECISI a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un'Unione economica e monetaria che comporti, in conformità delle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una moneta unica e stabile,

DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato

---

<sup>1</sup> I Paesi indicati sono quelli che sottoscrissero, il 7 febbraio 1992 a Maastricht, il "Trattato sull'Unione europea". Successivamente sono divenuti membri dell'Unione europea la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia. Sull'adesione della Croazia, ricordata in *Premessa*, cfr. il Trattato «relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea» del 9 dicembre 2011 e l'«Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del Trattato sull'Unione europea, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica», in *G.U.U.E. L 112* del 24 aprile 2012, in vigore dal 1° luglio 2013. Sul recesso del Regno Unito cfr. la *Premessa alla quinta edizione* (nonché la *Premessa* alla presente edizione).

interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori,

DECISI ad istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi,

DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle disposizioni dell'articolo 42, rafforzando così l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,

DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

DECISI a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà,

IN PREVISIONE degli ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo dell'integrazione europea,

HANNO DECISO di istituire un'Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

*(elenco dei plenipotenziari non riprodotto)*

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

## TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

*Articolo 1 (ex articolo 1 del TUE).* – Con il presente trattato, le alte parti contraenti istituiscono tra loro un'Unione europea, in appresso denominata «Unione», alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.

Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.

L'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati «i trattati»). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea.

*Articolo 2.* – L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

*Articolo 3 (ex articolo 2 del TUE).* – 1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.

3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al

*progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.*

*L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.*

*Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.*

*Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.*

*4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.*

*5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.*

*6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.*

*Articolo 4. – 1. In conformità dell'articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.*

*2. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.*

*3. In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati.*

*Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.*

*Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.*

*Articolo 5 (ex articolo 5 del TCE). – 1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.*

*2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.*

*3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.*

*Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.*

*4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione del-*

*l'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.*

*Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.*

*Articolo 6 (ex articolo 6 del TUE). – 1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.*

*Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.*

*I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.*

*2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.*

*3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.*

*Articolo 7 (ex articolo 7 del TUE). – 1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura.*

*Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.*

*2. Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni.*

*3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.*

*Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati.*

*4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.*

*5. Le modalità di voto che, ai fini del presente articolo, si applicano al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sono stabilite nell'articolo 354 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

*Articolo 8. – 1. L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.*

*2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione può concludere accordi specifici con i paesi inte-*

ressati. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilità di condurre azioni in comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica.

## TITOLO II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI

*Articolo 9. – L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.*

*Articolo 10. – 1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.*

*2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo.*

*Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.*

*3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.*

*4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.*

*Articolo 11. – 1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.*

*2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.*

*3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.*

*4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.*

*Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite conformemente all'articolo 24, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

*Articolo 12. – I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione:*

*a) venendo informati dalle istituzioni dell'Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi dell'Unione in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea;*

*b) vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;*

*c) partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli 88 e 85 di detto trattato;*

*d) partecipando alle procedure di revisione dei trattati in conformità dell'articolo 48 del presente trattato;*

*e) venendo informati delle domande di adesione all'Unione in conformità dell'articolo 49 del presente trattato;*

*f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.*

### TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI

*Articolo 13. – 1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.*

*Le istituzioni dell'Unione sono:*

- il Parlamento europeo,*
- il Consiglio europeo,*
- il Consiglio,*
- la Commissione europea (in appresso «Commissione»),*
- la Corte di giustizia dell'Unione europea,*
- la Banca centrale europea,*
- la Corte dei conti.*

*2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.*

*3. Le disposizioni relative alla Banca centrale europea e alla Corte dei conti figurano, insieme a disposizioni dettagliate sulle altre istituzioni, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

*4. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.*

*Articolo 14. – 1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elege il presidente della Commissione.*

*2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.*

*Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma<sup>2</sup>.*

<sup>2</sup> La decisione del Consiglio europeo del 28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, in *G.U.U.E.* L 165 del 2 luglio 2018, p. 1, adottata in base all'art. 14, par. 2 TUE e all'art. 10 TUE, tiene conto della modifica conseguente al recesso del Regno Unito, modificando la decisione del Consiglio europeo del 28 giugno 2013, in *G.U.U.E.* L 181 del 29 giugno 2013, p. 57, adottata in base all'art. 14, par. 2 TUE, all'art. 10 TUE e all'art. 2, par. 3 del Protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie (su cui oltre, par. 4, nota 19). Il numero complessivo dei membri del Parlamento europeo, dal 1° febbraio 2020, è 705 (704 più il presidente; in precedenza era 751, 750 più il presidente). Il testo della decisione è il seguente:

*(omissis) «Articolo 1 – In applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, TUE, si applicano i seguenti principi: – l'assegnazione dei seggi del Parlamento europeo utilizza pienamente le soglie minime e massime fissate per ogni Stato membro dal TUE onde rispecchiare il più possibile le dimensioni delle rispettive popolazioni degli Stati membri, – la proporzionalità degressiva è definita come segue: il rapporto tra la popolazione e il numero dei seggi di ciascuno Stato membro, prima dell'arrotondamento ai numeri interi, varia in funzione della rispettiva popolazione, di modo che ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini di ciascun deputato al Parlamento europeo di*

3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.

4. Il Parlamento europeo *elegge* tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.

*Articolo 15. – 1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.*

*2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori.*

*3. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere ciascuno da un ministro e, per quanto riguarda il presidente della Commissione, da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.*

*4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i trattati dispongono diversamente.*

*5. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.*

*6. Il presidente del Consiglio europeo:*

*a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;*

*b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio «Affari generali»;*

*c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo;*

uno Stato membro meno popolato e che, al contempo, più uno Stato membro è popolato, più abbia diritto a un numero di seggi elevato nel Parlamento europeo, – l'assegnazione dei seggi nel Parlamento europeo tiene conto degli sviluppi demografici negli Stati membri.

*Articolo 2 – La popolazione complessiva degli Stati membri è calcolata dalla Commissione (Eurostat) sulla base degli ultimi dati forniti dagli Stati membri stessi, in conformità di un metodo istituito dal regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>.*

*Articolo 3 – 1. Il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro è fissato come segue per la legislatura 2019-2024: Belgio 21, Bulgaria 17, Repubblica ceca 21, Danimarca 14, Germania 96, Estonia 7, Irlanda 13, Grecia 21, Spagna 59, Francia 79, Croazia 12, Italia 76, Cipro 6, Lettonia 8, Lituania 11, Lussemburgo 6, Ungheria 21, Malta 6, Paesi Bassi 29, Austria 19, Polonia 52, Portogallo 21, Romania 33, Slovenia 8, Slovacchia 14, Finlandia 14, Svezia 21. 2. Tuttavia, nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione all'inizio della legislatura 2019-2024, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti per ciascuno Stato membro che si insedieranno sarà quello previsto all'articolo 3 della decisione 2013/312/UE del Consiglio europeo<sup>(2)</sup>, fino a quando il recesso del Regno Unito dall'Unione non sarà divenuto giuridicamente efficace. Una volta che il recesso del Regno Unito dall'Unione sarà divenuto giuridicamente efficace, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro sarà quello stabilito al paragrafo 1 del presente articolo. Tutti i rappresentanti al Parlamento europeo che occupano i seggi supplementari risultanti dalla differenza tra il numero dei seggi assegnati in base al primo comma e quelli assegnati in base al secondo comma si insediano al Parlamento europeo contemporaneamente.*

*Articolo 4 – Con sufficiente anticipo prima dell'inizio della legislatura 2024-2029, il Parlamento europeo presenta al Consiglio europeo, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, TUE, una proposta di ripartizione aggiornata dei seggi nel Parlamento europeo.*

*Articolo 5 – La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. (omissis)*

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).

<sup>(2)</sup> Decisione del Consiglio europeo 2013/312/UE, del 28 giugno 2013, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 57)» [decisione riprodotta a p. 6 della quarta edizione di questo volume].



*d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo.*

*Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.*

*Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.*

*Articolo 16. – 1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati.*

*2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.*

*3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.*

*4. A decorrere dal 1° novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzano almeno il 65% della popolazione dell'Unione.*

*La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.*

*Le altre modalità che disciplinano il voto a maggioranza qualificata sono stabilite all'articolo 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea<sup>3</sup>.*

*5. Le disposizioni transitorie relative alla definizione della maggioranza qualificata applicabili fino al 31 ottobre 2014 e quelle applicabili tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017 sono stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie.*

*6. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato conformemente all'articolo 236 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

*Il Consiglio «Affari generali» assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione.*

*Il Consiglio «Affari esteri» elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.*

*7. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.*

*8. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.*

*9. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria, alle condizioni stabilite conformemente all'articolo 236 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

*Articolo 17. – 1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e*

<sup>3</sup> La decisione del Consiglio 2019/2209 del 16 dicembre 2019 recante modifica del suo regolamento interno, in *G.U.U.E.* del 23 dicembre 2019, L 332, p. 152, sostituisce, all'art. 1, l'allegato III del regolamento interno, indicando la popolazione dell'Unione e la percentuale della popolazione di ciascuno Stato membro rispetto a detta popolazione «per il periodo dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito [quindi il 1° febbraio 2020] al 31 dicembre 2020».